

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

(Pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.)

*omissis*

34. Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici.

*1. omissis*

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

*omissis*